

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 185	DATA 23-12-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI PERCENTUALI DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID 19.		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SI DA' ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 73 DEL 17/03/2020 E SUCCESSIVI, E DEL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23/03/2020, LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE SI E' TENUTA IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA WEBEX, IL GIORNO 23/12/2020 ALLE ORE 18.00.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE LA SCALA TERESA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 23/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI PERCENTUALI DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

gli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo), hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi, tra i quali:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (di seguito: D.L. 6/20) convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d. decreto "Cura Italia" (di seguito: D.L. 18/20) convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2020, n. 110;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*") e il conseguente Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la "*Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*";
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d. decreto "Rilancio" (di seguito: D.L. 34/20 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell' 11 giugno 2020 e le deliberazioni di Regione Lombardia;



il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che:

- per le utenze domestiche:

- la quota fissa (*TFd*), che copre i costi fissi della gestione ambientale, è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), sono riportati nelle tabelle 1a e 1b;

- la quota variabile (*TVd*), che copre i costi variabili della gestione ambientale, si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in €/kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nella tabella 2;

- per le utenze non domestiche (per le quali il citato D.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività):

- la quota fissa (*TFnd*), che copre i costi fissi della gestione ambientale, è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (*Kc*), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b;

- la quota variabile (*TVnd*), che copre i costi variabili della gestione ambientale, è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (*Kd*), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, riportati nelle tabelle 4a e 4b;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: L. 147/13), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che disciplina il quadro normativo di riferimento in materia di corrispettivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in quanto all'articolo 1, commi 639 e seguenti viene istituita la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 1 della L. 147/13:

- al **comma 651** dispone che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158";

- al **comma 654** stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- al **comma 659** riconosce altresì ai Comuni la facoltà di "prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";



- al **comma 660** dispone che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso *"la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- al **comma 683** dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

VISTA la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A (di seguito: MTR), che introduce una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, prevedendo che in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);


VISTA la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"* e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 444/2019/R/RIF);

VISTA la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*, (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF) attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto, l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 introducendo, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio *"chi inquina paga"*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, come di seguito descritto:

- **Articolo 1 "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19"**, che, ferme restando le prerogative già attribuite dalla L. 147/13 (art. 1 commi 659 e 660) in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, in applicazione al principio *"chi inquina paga"*, dispone quanto segue:

1.1 (...) nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, ai fini del *"Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche"* - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 - trovano applicazione i criteri di cui ai commi seguenti;

1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1a* dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione ovvero con altri



atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, (TVnd), si ottiene tenendo conto degli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione K_d sulla base del periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l'emergenza da COVID-19;

1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1b* dell'*Allegato A*) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa (TVnd), si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di K_d pari al 25%;

1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 2* dell'*Allegato A*) enucleate dal D.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3;

1.5 nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa (quota che si compone di una parte calcolata in ragione del numero minimo di svuotamenti obbligatori di ogni contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza e di una parte legata agli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori) per il periodo di sospensione delle attività.

- **Articolo 2 "Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19"** che dispone quanto segue:

2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 3* dell'*Allegato A*), diverse dalle utenze di cui all'articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

VISTA la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, (di seguito: deliberazione 238/2020/R/ RIF) volta a garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, la copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, con l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione anche alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF con le seguenti modalità di copertura:

- **Articolo 2 "Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19" e seguenti**, che statuisce l'inserimento di nuove componenti nel totale delle entrate tariffarie variabili dell'MTR per l'anno 2020 e specificamente per le utenze non domestiche:



b) utenze non domestiche: **RCND_{TV}** è la componente di quota variabile dei costi che l'Ente può rinviare alle annualità successive, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 per riduzioni concesse a seguito dell'emergenza Covid-19, nei limiti derivanti dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF, a condizione che non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse pubbliche rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali. Inoltre l'Ente può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali CSEA, l'anticipazione finanziaria dell'importo valorizzato per l'anno 2020 alla componente **RCND_{TV}**, purché abbia applicato la metodologia tariffaria prevista dall'MTR e abbia pertanto trasmesso all'Autorità la documentazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF);

CONSIDERATO CHE, l'Ente, con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2020 ad oggetto "Approvazione delle tariffe TARI (Tributo Servizi Gestione Rifiuti) per l'anno 2020 – Conferma delle tariffe approvate e applicate per l'anno 2019" ha optato per l'applicazione dell'articolo 107 comma 5 del D.L. 18/20 il quale dispone che *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

CONSIDERATO inoltre che, la medesima succitata deliberazione consiliare al punto 11) espressamente prevede di "demandare ad atto successivo della Giunta Comunale la definizione e quantificazione delle riduzioni richiamate nella deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05.05.2020 di Arera da applicare alle utenze non domestiche, nonché l'adeguata copertura finanziaria tramite economie di bilancio o con eventuali risorse attribuite dallo Stato"

RITENUTO CHE, in ossequio agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione n. 24 del 29.06.2020 ed a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19, si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra l'Ente e il Gestore del servizio, nonché alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, con conseguenti ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché individuando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela, si è determinata la volontà dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2020 di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche che:

- i) abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;
- ii) pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);

RITENUTO CHE l'Amministrazione Comunale ha già posto in essere misure che contemplino il sostegno alle utenze domestiche disagiate, non ritiene opportuno procedere all'introduzione per l'anno 2020 di ulteriori agevolazioni;

RITENUTO di demandare ad apposito successivo atto del Responsabile dell'Area Tributi personale demografici la quantificazione delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche disposte con la presente deliberazione stimate in euro 18.988,00;

Visto il parere di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;




Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto in premessa riportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le utenze non domestiche, riduzioni della quota variabile della tariffa come di seguito illustrato:
 - riconoscere, su istanza dell'interessato, le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti, come di seguito determinate, alle categorie di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per le attività riferibili ai codici ATECO indicati nelle **Tabelle 1a e 1b dell'Allegato A** della deliberazione 158/2020/R/RIF; nel caso di mancata presentazione dell'istanza, si procederà d'ufficio con l'applicazione della riduzione rapportata ai giorni di chiusura previsti dalla normativa;
 - riconoscere, su istanza dell'interessato, le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti, come di seguito determinate, alle categorie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per le attività riferibili ai codici ATECO indicati nelle **Tabelle 1a e 1b e Tabella 2 dell'Allegato A** della deliberazione 158/2020/R/RIF;
 - riconoscere, su istanza dell'interessato, le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti, come di seguito determinate, alle categorie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie Tari, per le attività riferibili ai codici ATECO indicati nelle **Tabella 3 dell'Allegato A** della deliberazione 158/2020/R/RIF; nel caso in cui ne ricorrano le condizioni di effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti comprovate dal non utilizzo dei locali, dalla sospensione della prestazione lavorativa o dal non esercizio dell'attività nel periodo interessato dall'epidemia Covid-19, tenuto conto anche di eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, e in ogni caso per la categoria 29 riferita ai banchi di mercato genere alimentari ed eventuali altre casistiche ad oggi non individuabili;
- 2) Di approvare la seguente tabella delle agevolazioni da applicare alle utenze non domestiche, suddivise per le categorie statuite dal D.P.R. 158/99:

RIDUZIONI da applicare in percentuale sulla quota annua		QUOTA VARIABILE	
CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI ATTIVITA'	% riduzione QV1	% riduzione QV2
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	40	50
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	40	50
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	25	50
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	-	-
05	STABILIMENTI BALNEARI	-	-
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	25	50
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	-	-
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	40	50



09	CASE DI CURA E RIPOSO	-	-
10	OSPEDALI	-	-
11	UFFICI, AGENZIE e STUDI PROFESSIONALI	10	50
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	-	-
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ.LIBR. CART.FERR., BENI DUREVOLI	40	50
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10	50
15	NEG.PART.QUALI FILAT. TENDE, TESS. TAPP. CAPP. OMBRELLI, ANTIQ.	40	50
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	40	50
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	40	50
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR,ELETT	25	50
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	25	50
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	25	50
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	25	50
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PZZERIE, PUB	40	50
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	40	50
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	40	50
25	SUPERM.PANE E PASTA, MACELL.SALUMI, FORM.GENERI ALIMENTARI	-	-
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	-	-
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO: solo per FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	25	50
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	-	-
29	BANCHI DI MERCATO	40	50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	40	50

- 3) di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito o tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF, al fine di permettere agli interessati la presentazione delle istanze entro il 31/08/2020 per poter beneficiare dell'agevolazione sin dalla prima rata di acconto della TARI 2020. In ogni caso l'istanza andrà presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31/10/2020. La concessione delle agevolazioni verrà preceduta da apposita istruttoria;
- 4) di disporre, ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche per l'anno 2020, di procedere attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/13, fatta salva la possibilità di rimandare alla deliberazione di approvazione del PEF 2020 secondo il metodo MTR la quantificazione della voce RCND_{TV}, introdotta con la deliberazione 238/2020/R/RIF, per poter rinviare agli anni successivi (fino a un massimo 3) le riduzioni concesse per l'anno 2020, nei limiti derivanti dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF, a condizione che non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse pubbliche rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;



- 5) di demandare al Responsabile dell'Area tributi personale demografici l'adozione di apposita determinazione relativa alla quantificazione delle soprarichiamate agevolazioni, stimate in euro 18.988,00, in considerazione delle istanze effettivamente pervenute;

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

All.to:

- Parere.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt .49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 185 assunta in data 12/08/2020

X

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI PERCENTUALI DELLA QUOTA
VARIABILE DELLA TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON
DOPMESTICHE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID -19.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.




IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione economica
(Fulvia Calienno)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 13 GEN 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 13 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 11 fogli.

Li, 13 GEN, 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala